

REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Feoga-Garanzia - Bando di attuazione della Misura E "Sostegno a zone svantaggiate e a zone soggette a vincoli ambientali" - (in attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 412 del 12/3/2004 e n. 580 del 16/4/2004).

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (CE) 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), Titolo II "Misure di sviluppo rurale", Capo V artt. 13 - 21;

- Reg. (CE) 2419/2001 della Commissione del 11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n.3508/92 del Consiglio;

- Reg. (CE) 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

- Reg. (CE) 963/2003 della Commissione del 4 giugno 2003 che modifica il Reg. (CE) 445/2002 recante disposizione di applicazione del regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).

- Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Campania approvato con Decisione comunitaria C(2001) 1166 del 3 maggio 2001.

- Manuale delle "procedure e dei controlli" dei Piani di Sviluppo Rurale, predisposto dall'AGEA, di cui alla nota del 16 maggio 2003, prot. 3328, e pubblicato sul sito web www.regione.campania.it

- DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

- Documento VI - 10535-99 - Orientamenti per l'attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di sviluppo rurale ai sensi del Reg. CE n.1257/1999;

- D.M. 4 dicembre 2002 - Disposizioni attuative dell'art.64 del Reg.CE n. 445/2002, recanti disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per l'intero periodo di programmazione del PSR Campania (2000-2006) la spesa totale prevista per gli interventi della Misura E assomma a 25,425 meuro, di cui:

- il 75% a carico del FEOGA Garanzia, per un ammontare di 19,069 meuro;

- il 25% a carico dello STATO, per un ammontare di 6,356 meuro.

3. FINALITÀ E ARTICOLAZIONE DELLA MISURA E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La misura finanzia un premio diretto al reddito degli agricoltori con azienda nelle zone montane e svantaggiate, come classificate ai sensi della direttiva 75/268/CEE ed incluse nel Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, approvato con Decisione Comunitaria C(2001) 1166 del 3 maggio 2001, per compensare gli svantaggi e le limitazioni imposte alle attività agricole.

Il sostegno alle aree svantaggiate mira a:

- limitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere comunità rurali vitali;

- garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione dello spazio naturale.

4. SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art.14 del Reg.CE n.1257/99, possono accedere alla presente misura gli imprenditori agricoli, non beneficiari di pensione di vecchiaia e di anzianità, che:

- in base ad un legittimo titolo di possesso conducono terreni, la cui S.A.U. ricade, anche parzialmente, in zone montane e/o svantaggiate;

- sono in possesso di partita IVA;

- sono iscritti nel registro delle imprese agricole della CCIAA;
- sono iscritti all'INPS come capo dell'azienda.

Le società o le cooperative di imprenditori agricoli possono accedere alla misura per i terreni dei soci conferiti alle stesse con idonei e formali atti di conferimento.

Da tali atti deve risultare che:

- i soci rinunciano a presentare domanda di premio in proprio per le particelle di terreno conferite;
- è stato dato mandato, da parte di ciascun socio, al legale rappresentante della Società o della Cooperativa a presentare domanda e a riscuotere il premio.

Il rappresentante legale assume la responsabilità, in nome e per conto dei soci conferenti, di osservare gli impegni previsti dalla misura.

Le indennità compensative sono accordate ad imprenditori agricoli che hanno il possesso di almeno 2 ettari di SAU in zona montana o di 3 ettari di SAU in zona svantaggiate.

Nel caso in cui la superficie aziendale si collochi in entrambe le aree menzionate, il parametro della superficie minima da considerare è quello corrispondente alla tipologia di superficie maggiormente rappresentata nell'azienda stessa.

Le indennità compensative relative a superfici a pascolo in possesso degli imprenditori sono concesse nella misura di 0,5 ha per ogni UBA (Unità Bovina Adulta) detenuta, anche nel caso di superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori.

L'erogazione dell'indennità compensativa suddetta resta comunque subordinata al possesso della superficie minima di 2 ettari per le zone montane e di 3 ettari per le altre zone svantaggiate.

L'allevatore deve aver assolto gli obblighi di identificazione, registrazione, detenzione degli animali nonché l'adempimento degli obblighi previsti per le profilassi obbligatorie e per la movimentazione dei capi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

I capi di bestiame fruibili ai fini del calcolo dell'indennità compensativa ed i relativi coefficienti di conversione in UBA sono riportati nella successiva Tabella.

Bovino ed equino con età inferiore a 6 mesi	0 UBA
Bovino con età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0.6 UBA
Bovino con età superiore a 2 anni	1 UBA
Equidi con età superiore a 6 mesi	1 UBA
Pecore e Capre	0,15 UBA

Per le superfici vitate l'indennità compensativa è concessa a condizione che le stesse siano in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia d'impianto dei vigneti.

In particolare, l'imprenditore deve esibire la ricevuta della dichiarazione delle superfici vitate.

5. REGIME D'INCENTIVAZIONE

5.1 Le indennità compensative applicabili alle aziende, ubicate in zone classificate montane, sono determinate per ettaro di SAU e per anno:

- per le aziende di superficie compresa tra 2 e 5 ha: 200 Euro/ha;
- per le aziende di superficie compresa tra 5 e 15 ha: 200 Euro/ha per i primi 5 ha e 180 Euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende di superficie compresa tra 15 e 30 ettari: 200 Euro/ha per i primi 5 ha, 180 Euro/ha per la superficie fino a 15 ha e 150 Euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende con superfici superiori a 30 ha: 200 Euro/ha per i primi 5 ha, 180 Euro/ha per la superficie fino a 15 ha, 150 Euro/ha per la superficie fino a 30 ha, e 60 Euro/ha per la restante superficie.

5.2 Le indennità compensative applicabili alle superfici aziendali ubicate in altre zone svantaggiate risultano così determinate per ha di SAU e per anno, come di seguito indicate:

- per le aziende di superficie compresa tra 3 e 5 ha: 120 Euro/ha;
- per le aziende di superficie compresa tra 5 a 15 ha: 120 Euro/ha per i primi 5 ha e 108 Euro/ha per la restante superficie;

- per le aziende di superficie compresa tra 15 e 30 ettari: 120 Euro/ha per i primi 5 ha, 108 Euro/ha per la superficie fino a 15 ha e 90 Euro/ha per la restante superficie;

- per le aziende con superficie superiore a 30 ha: 120 Euro/ha per i primi 5 ha, 108 Euro/ha per la superficie fino a 15 ha, 90 Euro/ha per la superficie fino a 30 ha e 36 Euro/ha per la restante superficie.

Per le aziende le cui superfici sono in parte in zone di montagna ed in parte in zone svantaggiate, si procederà al calcolo dell'indennità compensativa complessivamente spettante applicando le specifiche indennità previste sulle singole superfici.

6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione al regime di premio, compilate su supporto magnetico e cartaceo con il "sw compila" per il tramite delle Organizzazioni Professionali di Categoria e degli Ordini e dei Collegi Professionali dei tecnici agricoli, devono pervenire al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l'Agricoltura - Centro Provinciale Informazione e Consulenza in Agricoltura (STAPA-CePICA), competente per territorio entro i termini specificati al paragrafo 9.1.

L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per la disfunzione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del beneficiario, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, del domicilio o del recapito indicati nella domanda di adesione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Le domande devono pervenire al suddetto Settore in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda di ammissione al regime di premio siano ubicati nel territorio di più di uno dei Settori indicati, la domanda dovrà essere presentata a quel Settore nel cui territorio ricade la maggior parte della SAU oggetto di richiesta di premio. Nel caso in cui un imprenditore conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

Tuttavia, ove un'azienda sia situata nella zona di confine tra due o più Regioni con corpi fondiari contigui, dovrà essere presentata una sola domanda di ammissione alla Regione ove ricade la maggior parte della SAU oggetto di richiesta di premio, al fine di consentire al beneficiario di sottoscrivere gli impegni previsti da un solo Piano di Sviluppo Rurale.

Le domande compilate con modalità differenti da quelle previste non sono prese in considerazione.

La domanda suddetta deve essere sottoscritta dal richiedente e deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica di un proprio documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

Le informazioni rese nella domanda e nei relativi allegati hanno valenza di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Per gli anni successivi al primo dovrà essere presentata la domanda di conferma di impegno entro un termine annuale stabilito con provvedimento dell'Assessorato all'Agricoltura.

7. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La domanda di premio deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. visura catastale per soggetto ed estratto di mappa in carta semplice dei terreni aziendali e dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante che i suddetti documenti contengono dati aggiornati. La qualità colturale indicata nella documentazione catastale deve corrispondere a quella effettiva aziendale; in caso contrario il richiedente deve produrre la denuncia di variazione colturale;

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 1), ai sensi dell'art 47 del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti:

- il titolo di possesso dei terreni;
- rispetto degli impegni previsti dalla Misura;
- priorità cui si ha diritto;

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2), ai sensi dell'art 46 del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti:

- adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali per sé e per i dipendenti;
- di non essere beneficiario di pensione di anzianità o vecchiaia;

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario, ai sensi della vigente normativa;

4. autorizzazione dell'Ente per la Fida pascolo;

5. dichiarazione di conformità della domanda tra la versione cartacea e quella informatica.

La suddetta documentazione deve essere consegnata all'atto della presentazione della domanda.

7.1 Documentazione per le persone giuridiche

Nel caso il richiedente sia una persona giuridica (società, cooperative, ecc.), oltre a quanto specificato sopra, è necessaria la seguente documentazione:

a) statuto e atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni;

b) copia conforme all'originale, secondo le vigenti disposizioni, della delibera del Consiglio di amministrazione o del competente organo di approvazione dell'iniziativa e di autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione dell'istanza;

c) elenco soci;

d) ultimo bilancio sociale e relativa relazione del collegio dei sindaci;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti la vigenza della società e l'assenza di procedura fallimentare a carico del richiedente e dei singoli associati;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti che i singoli soci sono in regola con gli obblighi fiscali ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché con gli obblighi previdenziali.

Enti pubblici:

a) deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentate di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni relativi.

8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

a) presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle presenti disposizioni;

b) incomplete dei documenti richiesti al precedente paragrafo 7;

c) presentate con documenti non conformi a quanto previsto dalle presenti disposizioni;

d) erronee, salvo i meri casi di errore materiale;

e) iniziali di 1ª annualità presentate oltre i termini previsti dal presente bando.

9. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

9.1 Termini per la presentazione della domanda per la campagna 2004

Le domande per la richiesta di ammissione al regime di premio devono pervenire agli STAPA-CePICA competenti per territorio entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile sia sabato o festivo, il termine s'intende automaticamente prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Per le domande che pervengono oltre tale limite, si procederà ad una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo. In caso di ritardo oltre i 25 giorni di calendario (festivi compresi), la domanda non è ammessa.

Gli indirizzi degli STAPA-CePICA a cui vanno recapitate le domande sono i seguenti:

STAPA-CePICA di Avellino - Centro Direzionale - Collina Liguorini - Is. C - 83100 Avellino

STAPA-CePICA di Benevento - via Trieste e Trento, 1 - 82100 Benevento

STAPA-CePICA di Caserta - Centro Direzionale - Loc. S. Benedetto 81100 - Caserta

STAPA-CePICA di Napoli - Centro Direzionale - via G. Porzio Is. A/6 - 80143 Napoli

STAPA-CePICA di Salerno - via Porta Elina, 4 - 84100 Salerno

9.2 Ammissione a premio

Nel caso di risorse finanziarie insufficienti, le domande saranno ammesse a premio secondo l'ordine di graduatoria, che verrà stilata in base alle priorità di seguito riportate, sino all'esaurimento delle risorse disponibili:

- età del richiedente inferiore ai 40 anni;
- aziende la cui superficie ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane;
- aziende incluse anche parzialmente nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve naturali nazionali e regionali;

- istanze presentate da donne.

Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società semplici in cui i 2/3 dei soci esercitano l'attività agricola a titolo principale e la cui età non superi, comunque, i 40 anni;

- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è conferito da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

Sono considerate di sesso femminile:

- le società di persone e le cooperative la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 60%;

- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

Qualora in seguito all'applicazione dei precedenti criteri di preferenza si verificassero casi di parità, la maggiore incidenza percentuale della SAU investita a foraggiare (comprese orzo, avena e segale, con esclusione delle fide pascolo) rispetto alla SAU totale costituirà un ulteriore criterio di preferenza.

In caso di ulteriore parità sarà data precedenza alle domande in ordine di presentazione.

9.3 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti viene effettuato dall'AGEA sulla base degli elenchi predisposti dagli STAPA CePICA.

Il pagamento del premio per le annualità successive a quella dell'anno di adesione è subordinato alla disponibilità finanziaria, alla presentazione della domanda annuale di pagamento e alla posizione nell'eventuale graduatoria annuale.

10. IMPEGNI

Per l'ottenimento dell'indennità compensativa, il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

- proseguire l'attività agricola per cinque anni a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;

- rispettare le Normali Buone Pratiche Agricole (NBPA), come definite dall'allegato al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Campania, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), numero speciale del 26 giugno 2002, e dagli eventuali aggiornamenti delle stesse;

- rispettare la normativa vigente in materia di gestione degli allevamenti;

- rispettare la normativa vigente in materia di tutela ambientale, di igiene degli alimenti e benessere degli animali.

11. CONTROLLI E SANZIONI

11.1 CONTROLLI - Criteri generali e normativa di riferimento

I controlli amministrativi e quelli in loco, a cura degli STAPA CePICA competenti per territorio sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.

Le attività di controllo sono condotte in conformità con il:

- Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Campania approvato con Decisione comunitaria C(2001) 1166 del 3 maggio 2001;

- Documento VI-10535-99 - Orientamenti per l'attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di sviluppo rurale ai sensi del Reg. CE n. 1257/1999;

- Manuale delle procedure e dei controlli dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Aggiornamento marzo 2003)

- Reg. (CE) 2419/2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal Regolamento (CEE) 3508/92;

- Reg. (CE) 445/2002 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ;

- D.M. 4 dicembre 2002 - Disposizioni attuative dell'art. 64 del Reg. CE n. 445/02, recanti disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga;

- tutta la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di controlli e sanzioni.

Il sistema di controlli prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di carattere amministrativo che a campione in loco, da effettuare in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.

I controlli in loco sono effettuati senza preavviso e vertono sull'intera SAU aziendale. Tuttavia è ammesso un preavviso limitato, che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.

Qualora il beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo non prestando collaborazione, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore (così come definite dal manuale delle procedure dell'AGEA) o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, lo STAPA-CePICA procede alla pronuncia di decadenza totale.

11.2 SANZIONI

Con la firma apposta in calce alla domanda ed ai relativi documenti integrativi, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, oltre alle disposizioni previste dal sistema sanzionatorio della Misura, le sanzioni previste dal Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito. Per quanto non espressamente richiamato in questa sede si rimanda alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia sanzioni.

Casi particolari

Nel contesto della Misura E possono presentarsi, inoltre, i seguenti casi:

A. Trasferimento di superfici o di azienda.

In caso di **trasferimento parziale o totale dell'azienda** ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua.

Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente percepite, anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:

a) inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo già trascorso;

b) inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.

Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute alla Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

In assenza di continuità dell'impegno, nel caso di trasferimento parziale:

- il rimborso è dovuto per la sola superficie trasferita qualora questa sia inferiore o uguale al 50% della superficie originaria o inferiore ai 2 ettari;

- il rimborso è dovuto per l'intera superficie a premio se la superficie trasferita è superiore al 50% della superficie originaria o superiore ai 2 ettari.

In caso di recesso a seguito di cessazione totale dell'attività agricola se il beneficiario ha già rispettato una parte consistente del proprio impegno (almeno il 60 % del tempo) non si procederà al recupero dei contributi già erogati.

In caso contrario si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali.

Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente la cessazione della attività agricola alla Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal momento della cessazione di attività. In caso contrario si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali.

Si precisa inoltre che:

- per cause di forza maggiore, codificati dal Reg. (CE) 2419/01 e dal manuale AGEA, s'intendono impedimenti oggettivi alla volontà del beneficiario non prevedibili al momento dell'assunzione dell'impegno e che le motivazioni economiche non sono cause di forza maggiore.

B. Aumento della superficie.

Qualora nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del premio, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, il Dirigente del Settore competente, fermo restando la disponibilità finanziaria, può disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che detta estensione:

- sia di indubbio vantaggio per la misura;
- sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante, che non deve essere inferiore ai 3 anni, e dalla dimensione della superficie aggiuntiva, che non può essere superiore ai 2 ettari.

Ricorsi

La presentazione di ricorsi contro l'esito di fasi procedurali è sempre possibile.

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli sono esperibili:

- a) ricorso gerarchico all'Ente territorialmente competente o riesame entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ove previsto dalle disposizioni regionali;
- b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte dell'Amministrazione, che devono essere comunicate all'interessato.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.

Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:

- a) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso gerarchico;
- b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso gerarchico.

Per tutto quanto non specificato dal bando si rimanda ai Regg. CE n. 1257/99, n. 445/2002 e 2419/2001, nonché al PSR Campania, ed alle circolari e manuali predisposti dall'AGEA.